



COMUNE DI PORLEZZA
Provincia di Como

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 42 in data 30-04-2021

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2021

L'anno **duemilaventuno** addì **trenta** del mese di **Aprile** alle ore **12:50** nella Sede Municipale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
ERCULIANI SERGIO	SINDACO	X	
GRASSI ENRICA	ASSESSORE	X	
LAMBERTI MAURO	ASSESSORE		X
MASSAINI CINZIA	ASSESSORE		X
FACCINI CRISTINA	ASSESSORE	X	
Presenti – Assenti		3	2

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA PESCARIN VANIA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO ERCULIANI SERGIO – nella sua qualità di PRESIDENTE – assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 816 della L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) ha previsto che dal 1° gennaio 2021 il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) e l'Imposta comunale sulla pubblicità (ICP) vengano sostituite dal nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
- con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 2 in data 30/03/2021, esecutiva, è stato approvato il Regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
- l'art. 15 del predetto Regolamento dispone che il versamento relativo al canone per le esposizioni pubblicitarie a carattere annuale vada effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno;
- l'art. 50 del predetto Regolamento dispone, altresì, che il versamento relativo alle occupazioni permanenti debba essere effettuato di norma entro il 31 marzo di ciascun anno;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 che testualmente recita: "...*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento...*";

Visto, altresì, che il decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021) ha prorogato, dal 31 marzo al 30 aprile 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'art.151, comma 1 del TUEL.

Dato atto che fino 31/12/2021 è vigente il contratto con Abaco s.p.a. alla quale è affidata la gestione della riscossione ordinaria e coattiva per la parte relativa soltanto alle esposizioni pubblicitarie e alle pubbliche affissioni;

Considerato che:

- per garantire l'applicazione del nuovo Canone, si rende necessario approvare le relative tariffe, nel rispetto dei parametri dettati dalla Legge di bilancio 2020, tenendo altresì conto della disposizione dettata dall'art. 1, comma 817 della L. 160/2019, in base alla quale il Canone dovrà essere disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dalle entrate che verranno sostituite dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;
- il Comma 848 dell'art. 1 della legge di Bilancio 2021 (Legge 178 del 30.12.2020) avente ad oggetto "modifica dei criteri di applicazione del canone patrimoniale per le occupazioni permanenti" ha sostituito il comma 831 dell'art. 1 della Legge 27.12.2019 n. 160, rendendo ulteriormente necessario un approfondimento e valutazioni in merito all'applicazione del nuovo canone;
- l'art. 9 ter della Legge 176 del 18.12.2020 (cd. Decreto Ristori), ha previsto l'esonero sino al 31.03.2021 del pagamento del canone patrimoniale da parte dei pubblici esercizi e dei commercianti, titolari di concessioni o autorizzazioni concernenti l'utilizzo del suolo pubblico;
- il decreto Sostegni (DL 41/21) prevede per l'occupazione spazi pubblici la proroga dal 31 marzo al 30 giugno 2021 dell'esenzione dal versamento del canone unico di cui ai commi 816 e seguenti della legge 160/2019. Il beneficio fiscale riguarda le occupazioni effettuate dalle imprese di pubblico esercizio di cui all'art.5 della legge 287/1991 (ad esempio: occupazioni con tavolini effettuate da esercenti l'attività di ristorazione) e le occupazioni temporanee che vengono realizzate per l'esercizio dell'attività mercatale.

Valutato di individuare i coefficienti moltiplicatori da applicare alle tipologie di occupazione ed esposizione

pubblicitaria, tenuto conto delle finalità delle stesse e della omogeneità della conseguente tariffa rispetto alle attuali tariffe applicate alle occupazioni di suolo pubblico e alle esposizioni pubblicitarie, nonché al servizio affissioni;

Valutato di determinare le singole tariffe dei nuovi canoni in modo tale da non aumentare il prelievo, in riferimento alle tipologie di occupazione ed esposizione pubblicitaria, alle finalità e alla zona del territorio comunale, rispetto alle attuali tariffe e ai canoni sostituiti o ricompresi;

Considerata pertanto la necessità di provvedere alla determinazione delle seguenti tariffe riportate nell'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di dare atto che l'applicazione delle tariffe dei nuovi canoni, tenuto conto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla Legge 160/2019 e dal regolamento istitutivo dei nuovi canoni non presenta, complessivamente considerato, variazioni rispetto a quello derivante dai tributi e dalle altre entrate sostituite o ricomprese nei nuovi canoni;

Visto l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che *“a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.”*

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

Considerato che l'istituzione del nuovo canone unico patrimoniale comporta novità impattanti sull'organizzazione degli uffici competenti, in quanto si tratta di entrata extra tributaria che va a sostituire i tributi minori, che deve essere riscossa con il PAGOPA, come le altre entrate patrimoniali, contestualmente al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni da parte degli uffici comunali competenti;

Richiamato l'art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario e tributi in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- di richiamare la premessa parte narrativa a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di approvare le tariffe per l'anno 2021 del canone unico patrimoniale come da prospetti allegati che formano parte integrale e sostanziale della presente deliberazione;
- di stabilire che le tariffe approvate con la presente deliberazione decorrono dall'1/1/2021;
- di disporre al 30 giugno 2021 e per il solo anno 2021, il termine di pagamento del nuovo Canone per la parte relativa alle esposizioni pubblicitarie e alle pubbliche affissioni;
- di disporre al 31 luglio 2021 e per il solo anno 2021, il termine di pagamento del nuovo Canone per la parte

relativa al canone patrimoniale da parte dei pubblici esercizi e dei commercianti, titolari di concessioni o autorizzazioni concernenti l'utilizzo del suolo pubblico;

- di disporre l'inoltro di copia della presente deliberazione alla ABACO s.p.a., con sede legale in Via F.lli Cervi 6, 35129 Padova (PD) e sede amministrativa in Via Risorgimento 91 – 31044 Montebelluna (TV), attuale concessionaria del servizio di gestione, accertamento e riscossione del canone per la parte relativa soltanto alle esposizioni pubblicitarie e alle pubbliche affissioni;
- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, e pubblicazione sul sito internet comunale;
- di comunicare in elenco il presente provvedimento ai Capigruppo consiliari contestualmente alla sua pubblicazione.

INDI,

LA GIUNTA COMUNALE

con voti unanimi, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, anche in forza di quanto disposto dall'art. 2 della Lg. 241/90;

D E L I B E R A

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente ex art. 134, co. 4, D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
ERCULIANI SERGIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA PESCARIN VANIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
